

# I costituzionalisti italiani e la Resistenza

GIUSEPPE FILIPPETTA

Ai tempi lontani in cui chi scrive era giovane, tutto, si può dire, lo scibile era visto in una prospettiva storica. Oggi siamo caduti nell'eccesso opposto e chi ha qualche esperienza d'insegnamento sa quanto sia difficile persuadere i giovani che il mondo non è nato ieri e che, particolarmente nel campo del diritto costituzionale e del diritto pubblico in genere, è impossibile comprendere adeguatamente il presente, se non si conosce il passato [Manlio Mazzioti di Celso].

1. Dai mesi successivi alla Liberazione sino ai giorni nostri l'atteggiamento della stragrande maggioranza dei costituzionalisti rispetto alla Resistenza si colloca tra le due polarità del silenzio e della sublimazione ciellenistica e partitica, senza dare alcun rilievo alla spontaneità della scelta di combattere dei singoli partigiani e al ruolo delle bande, che invece sono centrali sia nella memorialistica e negli studi storici degli anni 1945-1953 che nella storiografia degli ultimi decenni, da Quazza a Pavone e

De Luna. Queste due polarità sono fissate già nella seconda metà del 1945 da Mortati con il volume *La Costituente*: nella *summa* della storia italiana che apre il saggio Mortati non menziona la Resistenza, che però compare a metà del volume, dove viene descritta come azione instauratrice del nuovo ordinamento svolta dal CLN in rappresentanza dei partiti antifascisti. La Resistenza per Mortati coincide con l'autoassunzione di potere e l'iniziativa costituente del CLN,

organo dello Stato in via di fatto, in virtù di un'investitura proveniente dall'impersonare esso le correnti democratiche antifasciste, le quali, [...], apparivano non solo le più indicate (dal punto di vista della loro concordanza con la dominante tendenza popolare, e dell'azione concreta esplicita con la propaganda, l'azione clandestina e la lotta armata) ad assumere il potere, ma le uniche organizzate a tale scopo<sup>1</sup>.

Mortati sembra voler da un lato minimizzare, con la strategia del silenzio, il rilievo della Resistenza nella storia d'Italia e dall'altro, con la strategia della sublima-

zione ciellenistica e partitica, convogliare dentro lo Stato monarchico (rilegittimato dall'adesione dei partiti antifascisti) la potenza sovrana espressa dalle bande partigiane e alimentata dalle scelte armate dei singoli. Nasce qui un'interpretazione partitica e statualistica della Resistenza funzionale a rendere quest'ultima compatibile con i paradigmi giuridici della continuità dello Stato e della sovranità del popolo come ente unitario ed elemento dello Stato.

Le due strategie indicate da Mortati nel 1945 fanno scuola tra i costituzionalisti, che le utilizzano in successione, nel senso che dal 1946 alla fine degli anni '50 la maggioranza di loro sceglie di ignorare la Resistenza, mentre successivamente prevale la linea della sublimazione partitica<sup>2</sup>. In quel periodo il silenzio è anche la scelta di Mortati: in uno scritto del 1950, avente a oggetto il divieto di ricostituzione del partito fascista, egli non cita mai la Resistenza e si limita a ricordare che la Repubblica è nata sulle rovine del regime fascista e in antitesi a questo. Anzi Mortati incorre in una sorta di *lapsus* ablatorio della guerra civile là dove afferma che il partito fascista di cui si vieta la ricostituzione è «precisamente quel tale partito che visse la sua giornata fra il 1919 ed il 1943»<sup>3</sup>. Egualmente significativo è un passo di un altro scritto del 1950, pure questo dedicato all'attuazione della XII disposizione transitoria della Costituzione, nel quale Mortati, oltre che non menzionare mai la Resistenza, osserva che il divieto di ricostituzione del partito fascista è imposto «dalla Costituzione, sorta in antitesi di quella crollata nella disfatta»<sup>4</sup>.

Il silenzio sulla Resistenza del Mortati di quegli anni è tutt'altro che solitario nel panorama costituzionalistico della transizione repubblicana e degli anni '50. Da

Jannaccone a Pierandrei, da Gueli a Caristia, da Ranalletti a Amorth e a Balladore Pallieri, la Resistenza rimane un non detto e il periodo 1943-45 è descritto come il tempo delle «tragedie individuali e nazionali» e del vuoto della costruzione statale rivelatasi «inefficiente» e quindi crollata, ovvero del progressivo riacquisto del controllo del territorio da parte del Governo regio grazie all'avanzata degli alleati<sup>5</sup>. Con il passare degli anni l'oblio della Resistenza si consolida: da Tesauro a Biscaretti di Ruffia, da Crosa a Chiarelli, da Pergolesi a Amorth è tutto un tacere e un sorvolare sulla guerra di liberazione e sulle bande partigiane; è tutto un raccontare la nascita della Repubblica come un evento che segue, quasi per necessità delle cose, la caduta del fascismo e che non incide minimamente sulla continuità dello Stato unitario<sup>6</sup>. Il silenzio sulla Resistenza è talmente forte che quando 34 giuristi, nel 1951, sottoscrivono un appello per l'attuazione della Costituzione, nel suo testo la Resistenza non viene mai menzionata e ci si limita a dire che «nel 1947 una Costituzione democratica veniva deliberata e accettata dal popolo italiano a chiusura di una delle più tragiche pagine della sua storia»<sup>7</sup>. Ed è un silenzio che attraversa per intero gli anni '50, come dimostra la conferenza tenuta nel 1958, per celebrare il decennale della Costituzione repubblicana, da Pierandrei: prima del referendum istituzionale del 2 giugno ci sono la guerra e la distruzione delle vite e delle case; quindi c'è, con il 25 luglio 1943, il crollo del regime fascista

e, successivamente, la divisione dell'Italia in due parti, quella del governo legittimo al sud e quella della cosiddetta "Repubblica sociale" al nord, con le gravissime conseguenze che tale divisione

aveva comportato: poi, ancora, la fine della guerra e le giornate tanto attese della liberazione<sup>8</sup>.

Nella dolente sintesi storica di Pierandrei c'è tutto: la sofferenza, le rovine, la divisione del paese; manca solo la Resistenza.

2. Nel 1962 escono le *Lezioni di diritto costituzionale* di Crisafulli, che ha ormai messo nel cassetto la sua teoria della sovranità popolare come sovranità dei singoli cittadini e che adesso vede la linea di cesura tra il periodo statutario e quello repubblicano nella preponderanza dei partiti organizzati di massa e nel conseguente fondarsi della rappresentanza politica su un 'mandato di partito'<sup>9</sup>. Sono queste *Lezioni* a interrompere definitivamente la strategia del silenzio e a inaugurare la nuova fase in cui la Resistenza, come esperienza giuridica avente a protagonisti i partiti e i loro CLN, è raccontata dai costituzionalisti come una parte importante della storia dello Stato italiano. Nelle *Lezioni* Crisafulli dedica un intero paragrafo ai CLN e alla RSI e ricorda l'esistenza nella parte del Paese occupata dai nazisti e dai fascisti di una «organizzazione autoritaria» clandestina costituita dai CLN e dalle forze partigiane. In questo paragrafo il CLNAI viene presentato come il soggetto che dirige la resistenza contro i nazifascisti, «atteggiandosi talora come un vero governo clandestino», e i CLN come «organi di fatto, di formazione spontanea, sorti dagli strati più attivi della collettività popolare»<sup>10</sup>. Con le *Lezioni* crisafulliane del 1962 la sublimazione ciellenistica e partitica si afferma definitivamente come il modo dei costituzionalisti di raccontare la Resistenza. Due segnali, tra i tanti, lo confermano:

nel 1963 Elia parla della Resistenza come 'opera collettiva' realizzata dai partiti antifascisti<sup>11</sup> e tra il 1966 e il 1967 Amorth e Virga, rinunciando al silenzio degli anni passati, presentano ora la transizione alla Repubblica come un processo segnato dal confronto tra il potere monarchico e i CLN, ponendo questi ultimi, espressione delle forze politiche antifasciste, al centro della Resistenza<sup>12</sup>.

Le *Lezioni* del 1970 di Crisafulli portano a compimento, nel modo più compiuto e accurato, l'assorbimento della Resistenza nella dimensione partitica e ciellenistica, un po' come il convegno del novembre del 1968 sui partiti politici nella Resistenza aveva mostrato la centralità ormai acquisita della storiografia della Resistenza come storiografia di partito<sup>13</sup>. In quelle *Lezioni* la situazione conseguente all'8 settembre viene descritta essenzialmente con riferimento ai rispettivi ruoli della corona e dei partiti antifascisti (rappresentati nei CLN) e il momento di svolta è individuato nel patto di Salerno, «che permise di assorbire il movimento dei CLN nelle strutture dell'organizzazione governativa monarchica». Il ruolo dei partiti antifascisti, e dei CLN che essi esprimono, viene descritto da Crisafulli come «decisivo», mentre le formazioni partigiane scompaiono dalla scena, per ricomparire, per un istante, solo nel paragrafo dedicato alla RSI, dalla cui intitolazione, rispetto alla precedente edizione delle *Lezioni*, scompaiono i CLN. Per di più, in questa loro istantanea comparsa, le bande partigiane sono presentate come una forza militare che agisce, in buona parte, in ottemperanza alle disposizioni emanate dal governo regio, del quale si dice che si avvale dell'organizzazione dell'altro troncone amministrativo dello Stato italiano e che

espande il proprio raggio di sovranità con l'avanzare delle truppe alleate<sup>14</sup>. Collocandosi esattamente sulla stessa linea interpretativa di Crisafulli, nel 1974 Cheli (con un saggio che avrà ampia risonanza anche tra gli storici) e nel 1975 Sandulli consolidano la versione definitiva e compiuta della sublimazione partitico-ciellenistica della Resistenza, facendo dei partiti antifascisti i protagonisti assoluti della lotta armata al nazifascismo e dei CLN la loro emanazione istituzionale<sup>15</sup>.

3. Negli anni '70 all'integrale assorbimento della Resistenza nella dimensione partitico-ciellenistica, i costituzionalisti abbinano un distanziamento della Costituzione repubblicana dalla Resistenza realizzato rimarcando la scarsità e la limitatezza delle proposte istituzionali elaborate nel corso della guerra di liberazione e individuando nel solo antifascismo l'eredità lasciata dalla Resistenza alla Costituente<sup>16</sup>. Gli anni '80 vedono consolidarsi sia quell'assorbimento che quel distanziamento, come mostra la riflessione di Elia, nella quale la Resistenza coincide con l'azione dei partiti antifascisti e dei CLN, quali organismi rappresentativi dei partiti, e la nascita della Costituzione è indagata senza mostrare interesse per la Resistenza<sup>17</sup>. Del resto all'inizio di quegli anni l'importante volume curato da De Siervo su *Scelte della Costituente e cultura giuridica* non riserva il minimo interesse alla Resistenza e nel 1989 Onida ricollega la Costituzione repubblicana alla «tradizione costituzionale» della democrazia-sociale e liberaldemocratica, riservando un solo cenno (incidentale e privo di rilievo argomentativo) al CLN e

un altro alla scarsa progettazione istituzionale nel corso della Resistenza<sup>18</sup>. Non sorprende allora che a segnare gli anni '80 sia soprattutto il saggio di Baldassarre sulla 'costruzione del paradigma antifascista', nel quale il *proprium* della Resistenza viene individuato nell'esarchia dei partiti antifascisti, con i suoi governi di unità nazionale e con le sue procedure 'paritarie' di decisione, e nell'instaurazione di un modello di interazione tra le parti politiche «di tipo strettamente parlamentare»<sup>19</sup>. Né sorprende che gli anni '90 si aprano con uno scritto di Luciani in cui si afferma che la Costituzione nasce dalla Resistenza perché la fase costituente trae il suo alimento primo dall'antifascismo, «inteso in negativo, nella sua connotazione minimale (rifiuto pregiudiziale del fascismo e dei suoi valori)». Per poi precisare che l'antifascismo è solo la base per l'accordo tra le forze politiche presenti alla Costituente, in quanto l'importanza del fascismo come problema è destinata ad appannarsi, e a collocarsi soltanto sul piano della reazione sanzionatoria al fascismo, una volta apertasi la fase costituente di individuazione e dichiarazione dei valori comuni<sup>20</sup>. E in uno scritto di poco successivo sempre Luciani prende in considerazione l'esperienza delle repubbliche partigiane per negare che esse esprimessero «un progetto politico autonomista in senso forte», per rilevare che a monte di esse non stava «una consapevole volontà fondativa di una comunità, spazialmente delimitata, destinata a sopravvivere anche alla fine delle operazioni militari» e, infine, per individuare nella Costituente il momento in cui si definisce, ad opera dei partiti antifascisti, l'identità costituzionale della Repubblica<sup>21</sup>.

Per tutti gli anni '90 e davvero 'sino ai giorni nostri', i costituzionalisti continuano a descrivere la Resistenza come fatto dei partiti antifascisti o dei CLN quali 'organi di coordinamento dei partiti'<sup>22</sup>. La storia raccontata dai costituzionalisti, dagli anni '60 ad oggi, tolte rarissime eccezioni<sup>23</sup>, continua così a rimanere tutta dentro il perimetro interpretativo della 'Resistenza dei partiti'. Pure i pochissimi giovani costituzionalisti che, sulla base delle ricerche di Pavone e di De Luna, percepiscono la crisi del paradigma della Resistenza come antifascismo che legittima i 'partiti costituenti' e che si spingono – con un 'coraggio disciplinare' da ammirare – sin sul terreno della 'letteratura della scelta', finiscono con il restare imbrigliati nel paradigma gemello della Resistenza dei CLN partitici. E non possono sottrarsi a questo esito perché rimangono comunque condizionati da una tradizione disciplinare che non permette di vedere nella 'scelta resistenziale' quello che essa storicamente è stata: esercizio della sovranità individuale<sup>24</sup>. Non riuscendo a percepire pienamente la realtà storica della 'scelta' resistenziale, si arrestano sulla soglia e guardano alla 'dimensione fattuale' della scelta resistenziale come a un «bagaglio di idee e di cultura»<sup>25</sup>. Persino i giovani costituzionalisti che hanno realizzato l'importantissima ricerca sui *Costituenti ombra*<sup>26</sup>, vero punto di svolta degli studi sulla nascita della Costituzione, hanno fatto sì riferimento alla lezione di Quazza per porsi con forte senso critico di fronte al paradigma del monopolio partitico della 'scena costituente', ma non si sono misurati sino in fondo con il punto decisivo che Quazza ha illuminato: il rapporto tra la Costituzione del 1948 e l'esperienza giuridica della Resistenza come autogoverno dal bas-

so delle bande partigiane. Pure su questo fronte, pertanto, non è stata portata a compimento la sfida critica a quella trasformazione della Resistenza nell'antifascismo dei partiti che è la sintetica e totale negazione dei risultati della più recente e autorevole storiografia. E questo lo si constata anche considerando il rapporto instaurato dalla grande maggioranza dei costituzionalisti con la riflessione di Piero Calamandrei, che – per il nesso strettissimo in essa presente tra la Costituzione repubblicana e la Resistenza come guerra spontanea di uomini liberi<sup>27</sup> – avrebbe potuto rappresentare una potente e suggestiva alternativa alla sublimazione partitica e che invece è stata silenziosamente disinnescata rinchiudendola nella gabbia dorata di un'altissima lezione etica e marginalizzandone la dimensione giuridica.

4. Ma quali sono le origini di questa postura culturale dei costituzionalisti? Il fatto è che essi non possono guardare alla Resistenza se non con gli occhiali della tradizione disciplinare alla quale appartengono e all'interno della quale si sono formati. Una tradizione che per alcuni è quella, più risalente, del metodo giuridico-liberale, della sovranità dello Stato persona, della scuola giuridica italiana. Per altri è quella del diritto pubblico fascista, del partito come 'parte totale', del popolo che è soggetto giuridico solo in quanto organizzato e indirizzato dai partiti (secondo la teoria dell'indirizzo politico di Crisafulli e quella della costituzione materiale di Mortati). Per la prima di queste tradizioni, la Resistenza non può che rimanere marginale e comunque interamente assorbita dentro la vicenda costituzionale



paradosso per cui i costituzionalisti discetano del passaggio dal fascismo alla Repubblica restando sul terreno degli atti delle autorità saloine e del Regno del Sud oppure su quello dei rapporti tra corona e partiti antifascisti. Come se la guerra civile e i suoi attori principali, le bande partigiane, non avessero esistenza o rilievo per il diritto se non una volta rappresentati e sostituiti dai partiti e dai CLN da questi creati.

Ma perché queste due tradizioni disciplinari, per tanti aspetti diverse, possono convergere sino a rendere giuridicamente invisibile il ruolo che, dopo l'8 settembre, i singoli assumono prendendo le armi e facendosi sovrani attraverso le bande partigiane nel vuoto di ogni autorità statale? La risposta a questa domanda va cercata in ciò che quelle tradizioni hanno in comune: l'antividualismo, la visione organicista e non conflittuale del pluralismo, il rapporto tra Stato, diritto e pluralismo. Sono queste componenti culturali comuni a non permettere a quelle due tradizioni di poter accogliere nella sfera del giuridico la Resistenza dei singoli e delle bande, in quanto esperienza storica e giuridica che afferma la centralità e la sovranità dell'individuo e che fa della politica e delle istituzioni lo spazio in cui il pluralismo si esprime anche senza essere previamente armonizzato e anche come conflitto. Il convergere delle due tradizioni ha a monte una precisa figura di riferimento: Santi Romano, e in particolare la sua prolusione pisana del 1909/1910 intitolata *Lo Stato moderno e la sua crisi*<sup>28</sup>. A partire da questo saggio il pluralismo si pone per i costituzionalisti italiani come problema vitale, come 'la questione' della sopravvivenza dello Stato e, più in generale, di un ordine. Essere costituzionalisti e fare i costituzionalisti significa, ora più

che mai, porsi come ragione ordinativa capace di dare forma all'immediatezza e alla materialità del sociale. La 'ragione costituzionalistica' affronta l'immanenza conflittuale del pluralismo con l'arma della giuridificazione della politica<sup>29</sup>. La affronta, cioè, strutturando e organizzando la politica intorno alla sovranità (come sovranità di un centro) e opera come un dispositivo dialettico che porta a sintesi, superandole, la contingenza e la materialità del sociale e dei suoi conflitti. Al centro di questo dispositivo sta il popolo, come elemento strutturato, distinto dall'insieme dei singoli che lo compongono, e per questo capace di essere messo in forma e privato delle componenti di inconciliabile conflittualità. Romano avverte che il 'tempio del diritto', per poter rimanere il 'centro di gravità' del vivere in comune, deve essere difeso con rigore da tutto ciò che è eccessivamente caduco, o fragile, o volgare, come la pressione che la vita sociale esercita sulle istituzioni politiche deve essere privata della sua impetuosità e impulsività occasionale e dei suoi fermenti non durevoli. Per lui il popolo e la società, pur essendo visibili, non esistono realmente, al contrario dello Stato che, pur essendo invisibile, ha reale esistenza. Catturato da questa dialettica di invisibile e reale, il pluralismo sociale è giuridificato e così fatto esistere solo per la porzione assorbita nello Stato. In quella porzione non c'è il pluralismo dell'uno, il pluralismo delle individualità dei singoli, e non può esserci perché Romano giuridifica il sociale nello Stato dopo averlo aggregato e organizzato fuori dello Stato. Per Romano, a differenza che per Orlando, a premere sullo Stato non è una società dai tratti individualistici, ma gli 'individui plurali' (come li chiama Panunzio), ossia le forma-

zioni sociali che organizzano la società. Per questo lo Stato può sottrarsi alla pressione del pluralismo non già fronteggiandolo e contrastandolo, ma facendo leva su di esso, attirandolo e compattandolo intorno a un centro (lo Stato apparato) dopo averlo depurato di ogni 'fallace illusione' e di ogni 'egoistico interesse' capace di inquinare e incrinare l'omogeneità e l'idoneità ad essere armonizzato e pacificato intorno a quel centro. Nel corso dell'intero Novecento il confronto dei costituzionalisti italiani con il pluralismo sociale faticherà sempre a sottrarsi al gesto dogmatico di Romano di portare lo Stato al di fuori della dimensione liberale del rapporto con l'individuo, e con la società degli individui, per metterlo di fronte alla fattualità sociale e per fare ad esso catturare questa fattualità attraverso la sua scomposizione organica, attraverso cioè un gioco di aggregazione dei molti a fini di organamento nell'uno<sup>30</sup>.

Mortati, che pure è estraneo alla tradizione dello Stato persona, reputa anche lui quel gioco necessario e vitale per lo Stato e per il diritto, e lo fa perché influenzato da un lato da Romano – la cui riflessione sulla crisi dello Stato moderno e poi sulla pluralità degli ordinamenti giuridici va ben oltre i confini della tradizione dello Stato persona – e dall'altro da Panunzio. Nel saggio sulla costituzione materiale del 1940, che è testo fondamentale tanto del costituzionalismo fascista quanto di quello repubblicano, Mortati lascia dietro di sé i dispositivi organicisti del 'popolo' e della 'nazione', con i quali avevano lavorato alla neutralizzazione e all'organamento del pluralismo i giuristi dello Stato persona. Ma lo fa utilizzando il nuovo dispositivo, pur sempre organicista, della 'forza politica', che poi volgerà al plurale, in 'forze politiche', nell'Italia repub-

blicana. Egli pone alla base dello Stato un processo di selezione tra «gruppi antagonisti portatori di interessi diversi», che si realizza attraverso il lavoro di differenziazione e di specificazione svolto dal partito. È questo lavoro a rendere 'obiettivamente apprezzabile' la società perché organizzandola la distingue dall'insieme dei singoli individui che la compongono e così la rende capace di porsi come soggetto giuridico e di esprimere una volontà politica<sup>31</sup>. Il lavoro di differenziazione e di specificazione del pluralismo che la forza politica realizza, facendo prevalere alcuni interessi e assoggettandone altri, è produzione del soggetto giuridico e politico attraverso l'astrazione dalla concretezza materiale delle esistenze dei singoli. È sostituzione al pluralismo reale di un pluralismo strutturato in quanto selezionato escludendo gli interessi non armonizzabili.

Nel 1946 il saggio sulla Costituzione di Weimar fa transitare nell'esperienza repubblicana la meccanica mortatiana di governo del pluralismo attraverso la dialettica di differenziazione, assoggettazione e esclusione. Per il Mortati repubblicano, come già per Panunzio e per Romano, gli individui non hanno e non possono avere alcun ruolo nella costruzione e nel funzionamento dello Stato, e prima ancora della politica e del diritto pubblico. Il meccanismo di organamento nello Stato del pluralismo può funzionare solo se la trama dei rapporti sociali sui quali lo Stato «deve tessere la sua opera, sia fornita di un minimo di coesione, attraverso l'eliminazione di quelli tra essi che si presentano in netta disarmonia con il principio fondamentale di aggregazione assunto»<sup>32</sup>. Perché il popolo possa essere sovrano occorre che cessi di essere una molteplicità indistinta di individui e venga

organizzato dai partiti, perché il popolo indifferenziato non è capace di «esprimere quella volontà unitaria, necessaria per porsi di una costituzione»<sup>33</sup>. Il partito è chiamato ad adempiere, nello Stato democratico, lo stesso ruolo organizzativo svolto in passato «dagli enti politici territoriali, dai ceti oligarchici, dagli ordini e simili», ossia a far sì che la vita sociale, e il pluralismo che la anima, si strutturino intorno a un indirizzo politico unitario, stabile e sistematico, vero e proprio binario capace di condurre all'inserzione del popolo nello Stato<sup>34</sup>. Non a caso, all'inizio dell'esperienza repubblicana, Mortati avverte che il «problema di oggi» non è tanto quello di promuovere l'intervento delle masse nelle decisioni politiche, quanto quello di disciplinare questo intervento «in modo da renderlo sempre più consapevole e più aderente agli interessi reali, stabili e non solo contingenti delle masse stesse, superando l'attuale stato di disordine»<sup>35</sup>. Un'affermazione che suona un po' singolare all'indomani del ventennio fascista, ma che non sorprende se si considera che la democrazia mortatiana è essenzialmente risposta aggiornata ed efficace al problema di ordinare il pluralismo staccandolo dalle sue matrici esistenziali e materiali attraverso la meccanica partitica di inserzione nello Stato di masse previamente organizzate e disciplinate, in particolare separate dai loro «interessi contingenti» e rese portatrici di interessi stabili e per questo capaci di agire come attori di una stabilizzazione. In questo universo concettuale è evidente che quella che Mortati, citando Sartori, chiama 'l'estensione orizzontale del processo politico' non può che essere un fattore di crisi<sup>36</sup>, anche perché dal 1931 in poi per Mortati il popolo, come massa formata da singoli non organizzati a

fini di integrazione, è solo 'bruta potenza del numero'. E anche qui non si può non notare l'assoluta convergenza con Panunzio, che nel 1933 ribadisce la propria convinzione che «il popolo, giuridicamente, secondo lo intesero il liberalismo e le famose Dichiarazioni dei diritti, non in altro può intendersi che come la serie logica, la successione, il numero, ovverosia, la ripetizione matematica degli individui distaccati l'uno dall'altro»<sup>37</sup>.

L'itinerario dogmatico di Crisafulli si snoda secondo ritmi e direzioni originali rispetto a quelli mortatiani, ma arriva allo stesso esito. Al di là della parentesi della teoria della sovranità popolare come sovranità dei singoli cittadini (sostenuta negli anni dell'impegno nel Pci e della battaglia contro quello che i comunisti denunciano come il colpo di stato degasperiano contro la Costituzione)<sup>38</sup>, per Crisafulli perché lo Stato apparato agisca occorre che all'interno dello Stato comunità vi sia un qualcosa che assicuri il non intermittente instradarsi verso lo stesso Stato apparato di quelle direttive che andranno, come indirizzo politico, a prestare il contenuto sostanziale alle funzioni dello Stato, in particolare a quella legislativa. Questo qualcosa è il partito politico e difatti Crisafulli nel 1958 scrive che i partiti fanno convergere su un indirizzo politico il consenso dei cittadini e che «attraverso i partiti (che raggruppano insieme eletti, elettori e cittadini non elettori), si delinea modernamente la tendenza a rendere, in certo qual modo, diretto il rapporto tra Governo e popolo, passando sopra alla intermediazione delle Assemblee»<sup>39</sup>. Il saggio del 1967 *Partiti, Parlamento, Governo* conferma e consolida la centralità della mediazione partitica nel rapporto tra popolo sovrano e Stato. Quando Crisafulli scri-

ve che «è attraverso i partiti che dovrebbe passare, in prima istanza, per così dire, la dimensione propriamente politica della esperienza sociale»<sup>40</sup>, la spontaneità di un sociale fatto di esistenze individuali che si fanno politica attraverso l'esercizio dei diritti previsti dalla Costituzione è ormai tramontata e si è consumata nel farsi partito di quelle esistenze, nel loro alimentare costantemente, attraverso una dinamica rappresentativa, la macchina dell'indirizzo politico. Rappresentanza politica dei partiti e indirizzo politico statale sono i due assi intorno ai quali si struttura lo stare insieme e distinti dello Stato apparato e dello Stato comunità e si assicura un unitario orizzonte di senso sia alle manifestazioni della sovranità popolare consistenti in atti dello Stato apparato che a quelle che invece sono atti e azioni di singoli o di gruppi.

Del resto nello stesso Mortati la costituzione materiale, intorno alla quale si ordina la società grazie al dominio della forza politica prevalente, è essenzialmente indirizzo politico in quanto l'organizzazione del sociale ha luogo in vista di un fine e questo fine deve presentare caratteristiche di costanza e di regolarità, di tendenziale permanenza, perché «una volontà che disvuole ciò che volle, non riuscirebbe a coordinare i suoi atti in unità»<sup>41</sup>. Lo Stato mortatiano non si costituisce mai «solo per perpetuare, garantire e rafforzare un dato ordine spontaneo, ma per dirigere quest'ordine verso vie nuove». Esso è, sin dall'origine e per essenza, indirizzo autoritario impresso *ex novo* e per artificio alla realtà esistenziale dei rapporti spontaneamente insorti nel sociale. Anche se per Crisafulli l'indirizzo politico è un'attività e per Mortati una funzione, entrambi superano la tradizione dello Stato persona là dove fon-

dano lo Stato come unità teleologica basata su un programma politico e confermano la tradizione (staccandosi dalla dottrina del regime e del partito) là dove riconducono l'attività o funzione di indirizzo politico all'interno dello Stato<sup>42</sup>. L'indirizzo politico, sia in Mortati che in Crisafulli, è la risposta alla crisi dello Stato liberale, più precisamente all'impossibilità per questo Stato di integrare una società pluriclasse attraverso il meccanismo rappresentativo liberale della designazione dei più capaci. Ed è una risposta che struttura, organizza e riduce a unità il pluralismo e le autonomie del sociale per condurli dentro lo Stato apparato, che esclude per definizione l'individuo dal novero dei soggetti del pluralismo<sup>43</sup>, che pensa sempre come necessità assoluta la possibilità che il conflitto sociale possa essere mediato<sup>44</sup> perché, in fondo e in sintesi, per dirla con Panunzio, lo Stato è la società unificata, ridotta ad unità, un'unità che comanda, un'unità sovrana<sup>45</sup>.

L'indirizzo politico, nella riflessione degli anni del fascismo di Mortati e Crisafulli, è una 'strategia della totalità'<sup>46</sup>, che oppone alla crisi dello Stato liberale, dovuta al sottrarsi alla mediazione e alla rappresentanza dei conflitti che lacerano la società, una politicizzazione di quest'ultima capace di dare ordine al pluralismo, di stabilizzarlo grazie alla capacità del partito di ordinare la società mobilitandola intorno a un determinato indirizzo. Questa strategia ordinativa, proprio perché prende le mosse dalla constatazione della crisi irreversibile dello Stato liberale e dal riconoscimento 'fascista' del ruolo in quella crisi giocato dalla 'disgregazione individualistica del popolo', taglia completamente fuori dalla forma politica che intende imprimere alla società il ruolo del singolo individuo, dei suoi diritti, delle

sue libertà. In Mortati e in Crisafulli (salva per questo la parentesi dell'impegno nel Pci) la politica si dà essenzialmente nella forma dell'esclusione del singolo individuo, che in quanto tale è ontologicamente impolitico. Andrea Orsi Battaglini ha evidenziato come la giuspubblicistica repubblicana abbia continuato a operare dentro il campo teorico Stato-società civile e abbia ereditato dalla tradizione ottocentesca la priorità, logica e ordinativa, dell'organismo (Stato, partito, formazione sociale) rispetto all'individuo e rispetto ad ogni immagine conflittuale del pluralismo. Anche quando il pluralismo dei gruppi sociali viene messo avanti, si tratta in fondo solo di moltiplicare verso il basso e diffondere in più direzioni il modello organicistico e acflittuale dello statocentrismo. Questo perché la pluralità è sempre pensata e strutturata come destinata a sintesi e mai lasciata essere per sé come somma dei molti<sup>47</sup>.

Se si lascia l'area delle teorizzazioni dell'indirizzo politico e si volge l'attenzione al terzo grande maestro del costituzionalismo repubblicano, Carlo Esposito, ci si trova di fronte comunque a una dogmatica che nel giuridicizzare la politica la verticalizza e che per questo non può accogliere nei propri schemi l'esperienza giuridica della Resistenza, proprio in quanto esperienza di una sovranità individuale e orizzontale. Esposito è assertore di una concezione individualistica della sovranità popolare, nell'ambito della quale l'esercizio dei diritti di riunione, associazione e stampa, l'iscrizione a partiti, la partecipazione ad elezioni e a 'libere decisioni popolari' sono tutti atti di esercizio della sovranità popolare. Per lui però sovranità del popolo e sovranità dello Stato coesistono: lo Stato è sovrano perché è allo Stato che si imputano impersonalmen-

te gli atti imperativi che si rinvergono nella comunità; il popolo è sovrano perché l'ordinamento lo configura come 'suprema istanza' nello Stato. E l'essere il popolo suprema istanza si atteggia in due forme: «potere supremo di decidere per lo stato; oppure [...] potere di 'investitura', di 'critica', di 'controllo', di 'direttiva'»<sup>48</sup>. La seconda delle due forme esige come necessario il ruolo costituzionale dei partiti, quali organizzatori del concorso dei cittadini alla determinazione della politica nazionale e principale strumento di esercizio della sovranità popolare. Esposito sottolinea sempre che i soggetti della determinazione della politica nazionale, ai sensi dell'art. 49 Cost., sono i cittadini e che i partiti hanno un ruolo solo strumentale. Tuttavia il ruolo strumentale dei partiti si colloca in uno spazio di mezzo tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta e configura una 'democrazia attraverso i partiti' nella quale per i cittadini l'avvalersi dei partiti si pone come una necessità talmente ineludibile da rovesciare la direzione di senso del nesso di strumentalità. Poiché i cittadini per concorrere alla determinazione della politica nazionale non possono che utilizzare i partiti, sono i partiti a detenere il controllo dell'accesso alla politica nazionale e alla determinazione della volontà politica dello Stato. Non a caso in Esposito alla constatazione che i cittadini in un regime meramente rappresentativo sarebbero «schiavi per lunghi anni e (nella migliore delle ipotesi) liberi e sovrani nel solo giorno della libera scelta dei loro rappresentanti», si accompagna un'altra constatazione: immettere istituti propri della democrazia diretta (come le iniziative popolari e i referendum) in una democrazia rappresentativa non comporta affatto consentire ai cittadini un'attiva e effettiva par-

tecipazione alla vita politica, anche perché se il ricorso a quegli istituti sarà frequente la democrazia rappresentativa diverrà diretta, con tutti i conseguenti «inconvenienti di principio e pratici», mentre se sarà raro risulterà inalterato il vizio di fondo di un assetto meramente rappresentativo<sup>49</sup>. In Esposito, sempre e sin dall'inizio, è solo il ruolo dei partiti a caratterizzare la democrazia repubblicana come una democrazia nella quale sono i partiti «il tratto di unione tra il popolo e gli investiti del potere, lo strumento attraverso cui i cittadini possono influire sulle decisioni dei governanti e possono concorrere con continuità ed organicità alla determinazione delle direttive politiche»<sup>50</sup>. Quest'ultima frase di Esposito, che chiude il paragrafo concettualmente centrale del suo *I partiti nella Costituzione italiana*, mostra come anche dentro la sua riflessione lavorino, in maniera certo meno esibita, i concetti fondamentali della dogmatica costituzionalistica transitata dal fascismo nella Repubblica. La macchina dello Stato è animata da direttive politiche organiche e non intermittenti, che si formano e si trasmettono secondo un moto verticale; se i cittadini vogliono incidere sui contenuti di quelle direttive devono inserirsi all'interno del meccanismo verticale che le produce e possono farlo solo se la loro modalità di azione rispecchia le caratteristiche di quel meccanismo, ossia verticalità, continuità e omogeneità. Di questa assoluta verticalità dello spazio della politica in Esposito testimonia il fatto che in una delle ultime pagine de *I partiti nella Costituzione italiana* si trova una definizione dei partiti piuttosto singolare, specie se riguardata dal punto di vista della sovranità popolare: i partiti sono «strumenti di collaborazione dei singoli con lo Stato»<sup>51</sup>. E

non è senza significato, proprio nella prospettiva della configurazione verticale dello spazio politico e delle conseguenze che ne derivano per il dispiegamento del pluralismo, la circostanza per cui nella stessa pagina Esposito afferma che devono ritenersi illegali e privi di diritto all'esistenza i partiti «ispirantisi nei principi e nell'azione all'idea che in sede politica vi siano contrasti irreconciliabili tra le varie classi o che non esista una fondamentale unità dei cittadini oltre le classi». Dietro questa affermazione vi è l'idea espositiana, già presente nella riflessione del periodo fascista sulla 'rappresentanza istituzionale'<sup>52</sup>, che il popolo non è mai una mera somma di singolarità o una moltitudine disaggregata. Il popolo è unità ideale e spirituale; per questo può fondersi nello Stato e, sempre per questo, non può esprimersi politicamente se non nei termini di bene comune o almeno di visioni parziali del bene comune. L'essere unità e coscienza collettiva del popolo fa di esso immediatamente un soggetto politico, ma a un tempo esige che la formazione delle decisioni fondate sulla sua sovranità non siano in contraddizione con la politicità del popolo, ossia con la sua unità. Di qui la grande difficoltà del liberalismo espositiano, pure non organicista, ad ammettere un'espressività politica di realtà pluralistiche conflittuali e antagonistiche e la sua aspirazione ad avvalersi della mediazione dei partiti per organizzare e armonizzare il pluralismo del 'tutto sociale'. Esposito nutre una sincera e netta diffidenza per gli istituti di democrazia diretta e vede nei partiti un elemento basilare della democrazia essenzialmente perché permettono ai cittadini di contribuire in modo 'organico e permanente' alla determinazione della politica nazionale<sup>53</sup>. Anche in lui, pertanto,

verticalità della dimensione politica, sovranià statale e un rimasuglio di organicismo si incontrano e si saldano nel fare dei partiti – definiti «visioni organizzate del bene del 'tutto' sociale» – il solo soggetto che può dare forma al pluralismo sociale, il solo strumento «attraverso cui i cittadini possono influire sulle decisioni dei governanti e possono concorrere con continuità ed organicità alla determinazione delle direttive politiche»<sup>54</sup>. E non è certo senza significato che Esposito, nel descrivere nel 1952 la posizione e il ruolo dei partiti nella Costituzione repubblicana, citi come scritti di riferimento, oltre che un saggio di Virga del 1948, lo scritto di Liuzzi sul partito nazionale fascista del 1930 e quello di Zangara su il partito e lo Stato del 1935<sup>55</sup>. La 'inserzione del popolo nello Stato', che è l'obiettivo comune a Mortati, Esposito, Crisafulli, si colloca in assoluta continuità con il rapporto che il fascismo stabilisce tra Stato e popolo, ma non corrisponde alla sovranità che si realizza nell'esperienza della Resistenza, perché quella sovranità è la sovranità del cittadino che è nello Stato senza dover essere previamente sussunto, lavorato, compattato per produrre il 'popolo' da inserire nello Stato. L'assorbimento dei cittadini nel popolo è un altro modo, diverso da quello liberale, di tenere i conflitti del pluralismo fuori dalla cittadella statale e che questa cittadella sia ora occupata dai partiti, e non più dai 'galantuomini', non cambia la sostanza e la forma (statocentrica) del rapporto tra Stato e società.

5. Il peso che la tradizione antindividualista e antipluralista ha avuto sul costituzionalismo repubblicano lo si percepisce con-

siderando la sorte toccata alla riflessione di Silvio Trentin. Anche se a partire dalla metà degli anni Settanta si è registrata la pubblicazione dell'opera sia giuridica che politica di Trentin, non va dimenticato che nel trentennio precedente Trentin giurista era caduto nel totale oblio, tanto da non figurare nemmeno tra i giuristi meritevoli di un cenno biografico nel Novissimo digesto italiano<sup>56</sup>. Un oblio che in fondo riproponeva, in piena Repubblica, il giudizio dato da Biscaretti di Ruffia nel 1941: «L'animosità, contro le istituzioni costituzionali del nostro Stato è poi, naturalmente, ancora più accesa in quegli italiani, non di rado di notevole ingegno, esuli in terra francese per motivi politici, i quali non sanno disgiungere nei loro scritti l'indagine giuridica dall'odio di parte [...]. Cfr., ad es., tra i numerosi scritti, pregni di passione politica, del TRENTIN, l'ampia trattazione – tendenzialmente più giuridica degli altri suoi successivi lavori – dal titolo *Les transformations récentes du droit public italien*, Paris, 1929»<sup>57</sup>.

Anche dopo la pubblicazione delle sue opere, i costituzionalisti repubblicani nei pochi casi in cui hanno guardato a Trentin lo hanno per lo più fatto considerandolo un punto di riferimento etico e politico, ma non giuridico. E in questo ha avuto probabilmente la sua parte il fatto che Trentin già nel 1929 definisce Romano «una delle più recenti reclute dell'esercito fascista»<sup>58</sup> e critica in modo durissimo la teoria romana della pluralità degli ordinamenti giuridici. Quello che Trentin vede in Romano è il disegno di far scomparire la possibilità di pensare lo Stato come strumento dell'autonomia e della libertà dell'individuo per tagliare il nesso tra diritto, libertà e autonomia del singolo. Trentin non vuole che il

diritto si riduca a forza sociale organizzata, a un 'rivestimento tecnico' delle manifestazioni sociali organizzate, e vede, con grande lucidità, come la riflessione di Romano separi il diritto dalla vita di relazione dei singoli, dai rapporti della 'coesistenza', per registrare la prevalenza della volontà di realtà sociali organizzate<sup>59</sup>. Per Trentin «il diritto non è mai stato e non potrà mai essere altro che un'idea di autonomia»<sup>60</sup> e da questa convinzione muove il suo attacco anche alla figura romaniana dell'istituzione, della quale percepisce il portato organicistico e il pericolo per l'autonomia degli individui. Se l'istituzione non è altro che un'organizzazione dell'attività umana per dei fini sociali, perché mai – si chiede Trentin – la persona fisica non può essere istituzione, perché mai l'autonomia di cui fruisce l'individuo, e all'interno della quale egli organizza la sua vita, non può essere ordinamento giuridico?<sup>61</sup>

Per Trentin «la ricerca della democrazia comporta necessariamente l'esaltazione dell'individuo e il riconoscimento del valore primario della sua autonomia»<sup>62</sup> e questa primarietà dell'individuo frantuma la struttura e le categorie dello Stato persona, comprese quelle rinnovate e perpetuate da un certo 'organicismo democratico'. Lo Stato è un sistema di forze insieme solidali e antagoniste, nel quale «Le fonti della sovranità diventano innumerevoli» perché «Ogni individuo acquista, in linea di massima, il diritto di partecipare, come soggetto autonomo, alla fondazione e allo sviluppo del regime che effettua e assicura l'unità della società territoriale»<sup>63</sup>. L'autonomia individuale è la «prerogativa per cui si rivela nella sua essenza caratteristica la dignità del cittadino»<sup>64</sup> e la Costituzione che Trentin immagina per la nuova Italia

dovrà differenziarsi da quelle che l'hanno preceduta perché dovrà porre quell'autonomia alla base di ogni potere e di ogni attività<sup>65</sup>. Lo Stato di Trentin è uno Stato che accetta la sfida del conflitto, che non può non accettarla anche perché «l'interesse pubblico è una realtà sociale difficile da cogliere e analizzare. Il suo contenuto varia indefinitivamente. In nessun momento si possono immobilizzarne le manifestazioni, arrestarne lo sviluppo, circoscriverne le influenze. Come un essere dotato di vita, esso non resta mai lo stesso, non porta mai a termine la sua trasformazione»<sup>66</sup>. Lo Stato che non accetta la conflittualità del pluralismo sociale riduce la società a un 'fantasma' e fa di un interesse pubblico ipostatizzato «un nuovo idolo [...] che reclama sacrifici sempre nuovi» e che «giustifica a priori le prescrizioni le più arbitrarie»<sup>67</sup>.

Lo Stato di Trentin è il risultato dello smantellamento dello 'Stato monocentrico' ed è essenzialmente 'auto-governo e autonomia di tutti i centri unitari di vita collettiva, è «un sistema di forze insieme solidali e antagoniste, la cui evoluzione non è mai compiuta, che è costretto, perciò, a ricostruire e a rinnovare perpetuamente le basi su cui appoggia»<sup>68</sup>. L'autonomia dell'individuo è al cuore di questo sistema e lo anima e lo fa operare attraverso la molteplicità dei 'centri di vita' di cui si compone la società e nei quali quella autonomia si esprime facendoli essere a loro volta autonomie. Per questo Trentin scrive che «la futura repubblica italiana sarà vitale solo in quanto saprà moltiplicare [...] i centri attivi e operanti della sua vita politica»<sup>69</sup>. Per questo Trentin, salvo rare eccezioni<sup>70</sup>, rimane ai margini del discorso costituzionalistico repubblicano.

6. Che il rapporto dei costituzionalisti con la Resistenza chiami in causa la questione del pluralismo e del suo rapporto con lo Stato, lo dimostra anche la svolta che Mortati imprime alla sua riflessione sulla Resistenza tra la fine degli anni '60 e la metà degli anni '70. Nel presentare nel 1968 il terzo volume delle opere giuridiche di Calamandrei, Mortati non solo tiene insieme Resistenza e Costituente, nuovo ordine costituzionale e valori della Resistenza, ma sottolinea, con Calamandrei, il «carattere rivoluzionario inerente alla decisione costituente» e, in particolare, il ruolo di «quell'attiva partecipazione del singolo alla vita politica del paese, con cui sta o cade ogni regime democratico»<sup>71</sup>. Per il Mortati della fine degli anni '60 «gli ideali di rinnovamento che avevano alimentato le lotte della "resistenza" non riuscirono a mantenere l'originaria incandescente tensione, e con essa l'unità delle forze che le s'erano raccolte intorno», rendendo così agevole il prevalere degli interessi di conservazione soprattutto nella fase di attuazione della Costituzione. La novità della posizione di Mortati sta anche nel fatto che, sulla base di questa lettura del rapporto tra Resistenza e Costituzione, a partire dal 1969 egli sostiene la tesi della continuità dello Stato, nel passaggio dal fascismo alla Repubblica, non già in forza di argomentazioni legate al permanere dell'elemento personale dello Stato o alla successione degli atti normativi che avevano condotto alla Costituente, ma in ragione dell'incompleta attuazione dei principi fondamentali della Costituzione. Tanto da giungere a domandarsi se non sia possibile riattivare l'energia propulsiva di quei principi ricostituendo l'unità delle 'forze di rinnovamento', rotta nel giugno del 1947 con l'estromissione dal governo

della rappresentanza dell'estrema sinistra<sup>72</sup>. Nel 1975 Mortati ribadisce questa sua posizione con l'affermare che il voto popolare per la Repubblica conferisce all'opera della Costituente il senso di una netta rottura con il precedente ordinamento e riflette gli ideali della Resistenza, ponendosi come espressione della volontà di dare vita «a un rinnovamento *ab imis* della complessiva struttura statale, alla instaurazione di un diverso ordine di valori, di un rinnovato sistema dei rapporti dei cittadini fra loro e con lo Stato»<sup>73</sup>. In quegli stessi anni in cui valorizza così intensamente la Resistenza e il suo legame con la Costituzione, Mortati fa i conti con la crisi di rappresentatività dei partiti politici e individua nei movimenti sociali, negli istituti di democrazia diretta e in un'attiva partecipazione politica dei singoli cittadini il possibile fattore di uscita dalla palude di immobilismo in cui, a suo avviso, stanno sprofondando i partiti. Sotto questo aspetto appare davvero importante il commento all'art. 1 Cost. scritto da Mortati nel 1975. Non che con esso vengano rivoluzionate le coordinate e le strutture di fondo del suo pensiero, ma sono la tonalità complessiva e le accentuazioni specifiche della riflessione a presentare novità non trascurabili, che a loro volta mettono in gioco in modo nuovo la memoria della Resistenza e la sovranità popolare. Gli ideali della Resistenza sono presentati come ciò di cui «è espressione» la proclamazione della democrazia repubblicana compiuta dall'art. 1 Cost., mentre l'organicismo mortatiano, senza venir meno, viene punteggiato da marcati riferimenti al ruolo dei singoli e da un'evidente attenuazione della valenza centripeta e compattatrice del processo di integrazione del pluralismo. Mortati ora invoca la *virtus* che deve alimentare

la coscienza del singolo e ispirarne i comportamenti per rendere vitale la democrazia, definisce in modo più dinamico le figure organizzative del popolo e accentua ulteriormente il nesso tra sovranità popolare e diritto di resistenza<sup>74</sup>. Inoltre, la stessa sintassi mortatiana dell'indirizzo politico viene a subire una risistemazione che sarebbe riduttivo ricollegare alla sola 'conversione al maggioritario'. In realtà, il punto cruciale è, ora come allora, quello del rapporto tra costituzione materiale (come assetto delle forze politiche) e indirizzo politico. A questo livello si registra una declinazione competitiva di quell'assetto che da un lato consegna al passato ogni tentazione monopolistica del partito politico e dall'altro lascia finalmente sussistere spazi per le iniziative e il ruolo partecipativo dei singoli<sup>75</sup>. Sullo sfondo di questa evoluzione della riflessione mortatiana – che comunque avviene all'insegna della continuità con il passato<sup>76</sup>, come mostra tra l'altro il permanere della diffidenza per un uso non ec-

cezionale del referendum abrogativo<sup>77</sup> – sta la conclamata crisi di rappresentatività dei partiti e la loro incapacità di essere i protagonisti di quel meccanismo di selezione e assoggettamento del pluralismo che era al cuore della teoria della costituzione materiale. Nella stagione dei movimenti e del protagonismo di una moltitudine operaia e studentesca che non si riconosce più nei partiti, Mortati ha il coraggio di guardare dietro di sé e intorno a sé, di uscire dagli schemi della tradizione e di provare ad ancorare la democrazia repubblicana a un'origine costituente (la Resistenza degli italiani che si armano) capace di reggere l'urto storico dello sfaldamento della democrazia dei partiti. Quel coraggio rimane ancor oggi una lezione da ascoltare.

<sup>1</sup> C. Mortati, *La Costituente. La teoria. La storia. Il problema italiano* (1945), in *Raccolta di scritti, Studi sul potere costituente e sulla riforma costituzionale dello Stato*, Milano, Giuffrè, 1972, vol. I, pp. 3 ss.

<sup>2</sup> Sono davvero pochi i giuristi che scelgono già negli anni immediatamente successivi alla Liberazione di parlare della Resistenza e tutti, seguendo l'indicazione di Mortati, la raccontano come opera dei partiti rappresentati dai CLN: G. Perticone, *Il problema attuale della Costituente*, Firenze, Sansoni, 1947, pp. 26 ss.; C. Lavagna, *Diritto costituzionale*, in *Sinossi dei diritti*, Roma, La Navicella, 1947, pp. 110 ss.; G. Guar-

no, *Due anni di esperienza costituzionale italiana*, in «Rassegna di Diritto Pubblico», 1946, pp. 61 ss.

<sup>3</sup> C. Mortati, *Costituzionalità del disegno di legge per la repressione dell'attività fascista*, in «Cronache sociali», IV, n. 15-16, 1950, pp. 2 ss.

<sup>4</sup> C. Mortati, *Disciplina dei partiti politici nella Costituzione italiana* (1950), in *Raccolta di scritti. Problemi di diritto pubblico nell'attuale esperienza costituzionale repubblicana*, Milano, Giuffrè, 1972, vol. III, pp. 39 ss., citazione a p. 43.

<sup>5</sup> F. Pierandrei, *La Costituzione ed il potere costituente* (1946), in *Scritti di diritto costituzionale*, Torino,

Giappichelli, I, pp. 3 ss.; V. Gueli, *Sulla rilevanza degli atti compiuti sotto l'impero del sedicente governo della Repubblica sociale italiana*, in «Rassegna completa della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione», 1946, II, tomo II, pp. 432 ss.; C. Caristia, *Dalla vecchia alla nuova Costituzione*, in «Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania», I, 1947, pp. 1 ss. dell'estratto; Id., *Corso di istituzioni di diritto pubblico*, Torino, Società Editrice Internazionale, 1949<sup>7</sup>; O. Ranelletti, *Istituzioni di diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 1947<sup>8</sup>, II, pp. 23 ss.; A. Amorth, *La Costituzione italiana. Commento sistematico*,

- Milano, Giuffrè, 1948, pp. 3 ss.; C. Ballardore Pallieri, *La nuova Costituzione italiana*, Milano, Marzorati, 1948, pp. 1 ss.
- <sup>6</sup> A. Tesaurò, *Istituzioni di diritto pubblico ad uso delle scuole medie*, Napoli, Casa Editrice Meridionale, 1949<sup>8</sup>, p. 29; P. Biscaretti di Ruffia, *Diritto costituzionale*, Napoli, Jovene, 1949-1950; E. Crosa, *La nouvelle Constitution. Ses caractères*, in *La Constitution italienne de 1948*, sous la direction de E. Crosa, Paris, Colin, 1950, pp. 43 ss.; Id., *Principes politiques de la nouvelle Constitution*, ivi, pp. 55 ss.; F. Pergolesi, *Dallo Statuto del Regno di Sardegna alla Costituzione della Repubblica italiana*, in «Idea», VII, n. 9, 1951, pp. 508 ss.; Id., *Manuale di diritto costituzionale italiano*, Roma, Studium Urbis, 1941, p. 23; Id., *Diritto costituzionale (parte generale)*, Bologna, Upeb, 1948, p. 2; A. Amorth, *Vicende costituzionali italiane dallo statuto "Albertino" alla Costituzione repubblicana*, in *Questioni di storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*, a cura di E. Rota, Milano, Marzorati, 1951, pp. 781 ss., specie pp. 803 ss.
- <sup>7</sup> Il testo dell'appello è allegato a M. S. Giannini, *La costituzione «fluida»* (1951), in Id., *Scritti*, 1949-1954, vol. III, p. 394.
- <sup>8</sup> F. Pierandrei, *La nostra Costituzione* (1958), in *Scritti*, cit., vol. II, pp. 423-424.
- <sup>9</sup> V. Crisafulli, *Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia* (1958), in *Stato popolo Governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1985, specie pp. 153 ss.
- <sup>10</sup> V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, Cedam, 1962, vol. I, pp. 142 ss., specie pp. 162 ss.
- <sup>11</sup> L. Elia, *Realtà e funzioni del partito politico: orientamenti ideali, interessi di categoria e rappresentanza politica* (1963), in Id., *Costituzione, partiti, istituzioni*, Bologna, il Mulino, 2010, p. 85.
- <sup>12</sup> A. Amorth, *I lavori dell'Assemblea Costituente*, in G. Rossini (a cura di), *Dal 25 luglio alla Repubblica 1943-1946*, Torino, ERI, 1966, pp. 419 ss.; P. Virga, *Diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1967<sup>6</sup>, pp. 17-18. Nell'edizione del 1950 del manuale di Virga della Resistenza non vi è alcuna menzione; P. Virga, *Diritto costituzionale*, Palermo, G. Mori e Figli, 1950.
- <sup>13</sup> L. Valiani, G. Bianchi, E. Ragnonieri, *Azionisti, cattolici e comunisti nella Resistenza*, Atti del convegno del 16-17 novembre 1968 su *I partiti politici nella Resistenza*, Milano, Franco Angeli, 1971.
- <sup>14</sup> V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale. Introduzione al diritto costituzionale italiano (Gli ordinamenti giuridici - Stato e costituzione - Formazione della Repubblica italiana)*, Padova, Cedam, 1970, vol. I, pp. 124 ss.
- <sup>15</sup> E. Cheli, *Il problema storico della Costituente*, in *Italia 1943-1950. La ricostruzione*, a cura di S.J. Woolf, Roma-Bari, Laterza, 1974, pp. 193 ss.; A.M. Sandulli, *La Costituente e la Costituzione italiana*, in «Storia e politica», XIV, 1975, pp. 99 ss.
- <sup>16</sup> U. De Siervo, *Scelte e confronti costituzionali nel periodo costituente. Il progetto democratico cristiano e le altre proposte*, in «Jus», XXVI, n. 2, 1979, pp. 132, 202-203; V. Onida, *La Costituzione nella storia della Repubblica*, in *1945-1975 Italia. Fascismo antifascismo Resistenza rinnovamento*, Milano, Feltrinelli, 1975, pp. 377 ss.; Cheli, *Il problema storico della Costituente*, cit., pp. 193 ss.; Id., *Intervento*, in *Stato e Costituzione*, Atti del convegno "Autonomie, uguaglianza, lavoro. Politica ed economia nella Costituzione", tenutosi a Alessandria nel 1975, a cura di F. Livorsi, Venezia, Marsilio, 1977, pp. 39 ss., 44-45. Peraltro, in uno scritto pubblicato nel 1978 Cheli, nel criticare Guido Quazza per aver sostenuto che la Costituente realizza un'inversione di tendenza rispetto alla fase resistenziale, osserva che la Costituzione del 1948 è l'ultimo prodotto della Resistenza e ricorda che le maggiori idee guida presenti nella Carta repubblicana discendono dalle aspirazioni e dai programmi affermatasi nel corso della Resistenza e che i tre partiti che dominano la composizione politica della Costituente sono gli stessi che hanno maggiormente influito sulla lotta armata: E. Cheli, *Costituzione: il dibattito storiografico*, in F. Levi, U. Levra, N. Tranfaglia (a cura di), *Il mondo contemporaneo. Storia d'Italia*, Firenze, La Nuova Italia, 1978, pp. 174 ss.
- <sup>17</sup> L. Elia, *I partiti dell'antifascismo di fronte alla costruzione dello Stato democratico*, in *Il Parlamento italiano 1861-1988*, Roma, Nuova Eri, 1989, vol. XIII, pp. 39 ss.; Id., *Cultura e partiti alla Costituente: le basi della democrazia repubblicana* (1981), in Id., *Costituzione, partiti, istituzioni*, cit., pp. 317 ss.; Id., *La scienza del diritto costituzionale dal fascismo alla Repubblica* (1981), ivi, pp. 317 ss.
- <sup>18</sup> U. De Siervo (a cura di), *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, Bologna, il Mulino, 1980; V. Onida, *Costituzione italiana*, in *Digesto delle Discipline Pubbliche*, Torino, UTET, 1989, pp. 321 ss.
- <sup>19</sup> Così A. Baldassarre, *La costruzione del paradigma antifascista e la costituzione repubblicana*, in «Problemi del socialismo», 1986, pp. 7 e 18.
- <sup>20</sup> M. Luciani, *Antifascismo e nascita della Costituzione*, in «Politica del diritto», 1991, pp. 183 ss.
- <sup>21</sup> Id., *Unità nazionale e principio autonomistico alle origini della Costituzione*, in C. Franceschini, S. Guerrieri, G. Monina (a cura di), *Le idee costituzionali della Resistenza*, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1995, pp. 73 ss., citazione a p. 74.
- <sup>22</sup> U. De Siervo, *La transizione costituzionale (1943-1946)*, in «Diritto pubblico», n. 3, 1996, pp. 566-567; F. Lanchester, *La dottrina giuspubblicistica italiana alla Costituente: una comparazione con il caso tedesco*, in Id., *I giuspubblicisti tra storia e politica. Personaggi e problemi nel diritto pubblico del secolo XX*, Torino, Giappichelli, 1998,

- pp. 78 ss.; C. Decaro, *Le due Costituzioni provvisorie (1943-1948)*, in «Il Filangieri», n. 1, 2005, pp. 109 ss.; A. Colelli, *La Costituzione allo specchio: il processo costituente e le miserie costituzionali del presente*, Roma, Ediesse, 2006, pp. 21 ss., 31 ss.; M. Dogliani, *Convenzioni costituenti e forma di governo nella Resistenza e nella transizione costituzionale*, in F. Cortese (a cura di), *Resistenza e diritto pubblico*, Firenze, Firenze University Press, 2016, pp. 133 ss.; U. Allegretti, *Storia costituzionale d'Italia. Popolo e istituzioni*, Bologna, il Mulino, 2014, specie pp. 97 ss.; A. Mastropaolo, *L'enigma presidenziale. Rappresentanza politica e capo dello stato dalla monarchia alla repubblica*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 63 ss.
- <sup>23</sup> Oltre a Piero Calamandrei, V. Crisafulli, *Profili costituzionali della crisi italiana*, in «Società», I, n. 1-2, gennaio-giugno 1945, pp. 173 ss.; C. Lavagna, *Comitati di liberazione*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1960, vol. VII, pp. 779 ss.; P. Barile, *La Costituzione italiana nel suo nascere e nel suo divenire (1958)*, in *Scritti di diritto costituzionale*, Padova, Cedam, 1967, pp. 252-253; A. Di Giovine, *Dall'approvazione all'attuazione della Carta costituzionale: l'ineluttabile dilazione*, in «Democrazia e diritto», n. 4, 2005, pp. 37 ss.
- <sup>24</sup> Cfr. G. De Luna, *Il 'miracolo' della Repubblica, in Costruire la Repubblica. Volti, voci, piazze*, Roma-Firenze, Senato della Repubblica-Alinari, 2016, p. 14.
- <sup>25</sup> G. Repetto, G. Bascherini, *Il romanzo della Resistenza e la transizione costituzionale italiana: la letteratura tra moralità e istituzioni*, in Cortese (a cura di), *Resistenza e diritto pubblico*, cit., pp. 221 ss.
- <sup>26</sup> A. Buratti, M. Fioravanti (a cura di), *Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-48)*, Roma, Carocci, 2010. Cfr. in particolare A. Buratti, M. Fioravanti, *Introduzione*, ivi, pp. 18 ss.
- <sup>27</sup> P. Calamandrei, *Passato e avvenire della Resistenza (1954)*, in *Uomini e città della Resistenza*, a cura di S. Luzzatto, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 1 ss.
- <sup>28</sup> S. Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 3 ss.
- <sup>29</sup> Alla giuridificazione della politica è rimessa quella mediazione razionalistica produttiva di ordine cui sin dal suo inizio la modernità si affida. Sulla mediazione razionalistica e la modernità si vedano le pagine fondamentali di C. Galli, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Bologna, il Mulino, 1996, pp. 3 ss.
- <sup>30</sup> Romano, *Lo Stato moderno*, cit., 3 ss.; *Diritto e correttezza costituzionale (1909)*, ora in *Scritti minori. Diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, p. 285; *Nozione e natura degli organi costituzionali (1898)*, ivi, pp. 14-15.
- <sup>31</sup> C. Mortati, *La costituzione in senso materiale (1940)*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 29 ss., 44 ss., 53 ss.; *La Costituente*, cit., pp. 12 ss.
- <sup>32</sup> C. Mortati, *La Costituzione di Weimar*, Firenze, Sansoni, 1946, pp. 81-82.
- <sup>33</sup> Mortati, *La costituzione in senso materiale*, cit., p. 81.
- <sup>34</sup> C. Mortati, *Note introduttive a uno studio sui partiti politici nell'ordinamento italiano*, in *Scritti giuridici in memoria di V. E. Orlando*, Padova, Cedam, 1957, vol. II, p. 127.
- <sup>35</sup> C. Mortati, *La partecipazione del popolo al governo (1948)*, in *Raccolta di scritti. Problemi di politica costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1972, vol. IV, p. 26.
- <sup>36</sup> C. Mortati, *Brevi note sul rapporto tra costituzione e politica nel pensiero di Carl Schmitt*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 2, 1973, p. 517.
- <sup>37</sup> Panunzio, *Leggi costituzionali del regime*, cit., pp. 187-188.
- <sup>38</sup> V. Crisafulli, *Politica e Costituzione. Scritti "militanti" (1944-1955)*, a cura di S. Bartole e R. Bin, Milano, Franco Angeli, 2018.
- <sup>39</sup> V. Crisafulli, *Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia (1958)*, in *Stato popolo Governo*, cit., pp. 159-160 nota 10, 163.
- <sup>40</sup> V. Crisafulli, *Partiti, parlamento, Governo (1967)*, in *Stato popolo governo*, cit., p. 226.
- <sup>41</sup> Mortati, *La costituzione materiale*, cit., p. 68.
- <sup>42</sup> Così M. Sirimarco, *Veio Crisafulli. Ai confini fra diritto e politica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, p. 71.
- <sup>43</sup> Sull'individuo come soggetto del pluralismo: F. Rimoli, *Pluralismo*, in *Enciclopedia giuridica*, XXIII, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 1997, pp. 10 ss.
- <sup>44</sup> Su quest'ultimo aspetto dello 'Stato dei partiti': A. Negri, *Alcune riflessioni sullo «Stato dei partiti»*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1964, pp. 1 ss.
- <sup>45</sup> S. Panunzio, *Popolo Nazione Stato (esame giuridico)*, La Nuova Italia, Firenze, 1933, p. 18.
- <sup>46</sup> Mi rifaccio qui ai concetti e alla riflessione che C. Galli svolge con riferimento alla Germania degli anni '30 del Novecento in *Strategie della totalità. Stato autoritario, Stato totale, totalitarismo nella Germania degli anni Trenta*, in «Filosofia politica», 1997, pp. 27 ss.
- <sup>47</sup> A. Orsi Battaglini, «L'astratta ed infelice idea». *Disavventure dell'individuo nella cultura giuspubblicistica. (A proposito di tre libri di storia del pensiero giuridico)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1988, pp. 570 ss., cfr. anche M. Dogliani, *Le ragioni della discontinuità tra la cultura giuspubblicistica pre e post costituzionale*, in *La necessaria discontinuità. Immagini del diritto pubblico*, Bologna, il Mulino, 1990, pp. 109 ss.
- <sup>48</sup> C. Esposito, *Commento all'art. 1 della Costituzione (1948)*, in *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, Cedam, 1954, p. 11.
- <sup>49</sup> Esposito, *I partiti nella Costituzione italiana*, in *La Costituzione ita-*

## Filippetta

- liana, cit., pp. 226 ss.
- <sup>50</sup> Ivi, p. 228.
- <sup>51</sup> Ivi, p. 241.
- <sup>52</sup> C. Esposito, *La rappresentanza istituzionale*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Padova, Cedam, 1940, vol. I, pp. 301 ss.
- <sup>53</sup> Ivi, pp. 226 ss.
- <sup>54</sup> Ivi, p. 147.
- <sup>55</sup> Esposito, *I partiti*, cit., p. 218 nota 11.
- <sup>56</sup> Come ricorda A. Pizzorusso, *Pre-fazione a Dallo Statuto albertino al regime fascista*, Venezia, Marsilio, 1983, p. X nota 4.
- <sup>57</sup> P. Biscaretti di Ruffa, *L'esposizione dommatica del diritto costituzionale nella recente letteratura italiana (1930-1940)*, in «Jus», 1941, p. 154 e nota 4.
- <sup>58</sup> S. Trentin, *Dallo statuto albertino al regime fascista (1929)*, Venezia, Marsilio, 1983, p. 142 nota 5.
- <sup>59</sup> Ivi, pp. 217 ss.
- <sup>60</sup> Ivi, p. 407.
- <sup>61</sup> Ivi, p. 223.
- <sup>62</sup> S. Trentin, *Il fascismo e il dramma europeo (1930)*, in *Antifascismo e rivoluzione. Scritti e discorsi 1927-1944*, a cura di G. Paladini, Venezia, Marsilio, 1985, p. 32; Id., *Riflessioni sulla crisi e sulla rivoluzione (1933)*, ivi, pp. 210-211.
- <sup>63</sup> S. Trentin, *Lo Stato europeo del futuro (1930)*, in *Antifascismo e rivoluzione*, cit., p. 44.
- <sup>64</sup> Id., *La libertà e le sue guarentigie (1932)*, in *Antifascismo e rivoluzione*, cit., p. 77.
- <sup>65</sup> Id., *Riflessioni sulla crisi e sulla rivoluzione*, cit., p. 212.
- <sup>66</sup> Id., *Il fascismo e il dramma europeo*, cit., p. 33.
- <sup>67</sup> Id., *La libertà e le sue guarentigie*, cit., p. 73.
- <sup>68</sup> Id., *Lo Stato europeo del futuro*, cit., p. 44; *Ai lavoratori delle Venezie (1944)*, ivi, p. 537.
- <sup>69</sup> Id., *La libertà e le sue guarentigie*, cit., pp. 87-88.
- <sup>70</sup> Innanzi tutto F. Cortese, *Libertà individuale e organizzazione pubblica in Silvio Trentin*, Milano, Franco Angeli, 2008.
- <sup>71</sup> C. Mortati, *La Costituzione nel pensiero di Piero Calamandrei (1968)*, in *Problemi di politica costituziona-*
- le*, cit., pp. 270-271.
- <sup>72</sup> C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1969<sup>7</sup>, p. 87.
- <sup>73</sup> C. Mortati, *Intervento*, in *Stato e Costituzione*, cit., p. 57. Si veda anche Id., *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1975<sup>9</sup>, p. 95.
- <sup>74</sup> C. Mortati, *Articolo 1*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli-Società editrice del Foro italiano, 1975, pp. 5, 7, 32.
- <sup>75</sup> Id., *Articolo 1*, cit., pp. 38 ss., 44 ss.
- <sup>76</sup> Id., *Articolo 1*, cit., p. 49, per la riproposizione del processo di integrazione del pluralismo come sistema piramidale di gradi intermedi.
- <sup>77</sup> Id., *Articolo 1*, cit., pp. 39-40.